

CONFERENZA STAMPA

Accertamento con adesione Valentino Rossi

Martedì 12 febbraio 2008 – ore 12

Agenzia delle Entrate - ufficio di Pesaro, Via Mameli, 9

PARTECIPANO ALL'INCONTRO CON I GIORNALISTI:

Valentino Rossi

Massimo Romano - direttore Agenzia delle Entrate

Francesca Mainardi - consulente Valentino Rossi

Villiam Rossi - direttore centrale Accertamento Agenzia delle Entrate

Enrico Sangermano - direttore regionale Marche Agenzia delle Entrate

Angelo D'Angelo - direttore ufficio di Pesaro Agenzia delle Entrate

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

COMUNICATO STAMPA

Valentino Rossi fa pace con il fisco

Valentino Rossi fa pace con il fisco e verserà nelle casse dell'erario circa 19 milioni di euro per gli anni 2001-2004 ai quali si aggiungeranno le somme relative al biennio 2005-2006, in via di definizione, per un importo complessivo considerando il periodo 2001-2006 di circa 35 milioni.

Si è conclusa positivamente la procedura di accertamento con adesione chiesta dal campione dopo essere stato raggiunto dagli avvisi di accertamento predisposti dall'ufficio di Pesaro dell'Agenzia delle Entrate.

La collaborazione fornita da Valentino Rossi e dai suoi consulenti durante gli incontri con i funzionari dell'Ufficio ha consentito di rideterminare l'ammontare dei compensi effettivamente percepiti nei vari anni e di individuare le prestazioni eseguite nel territorio nazionale, al fine di poter escludere dalla tassazione, ai fini dell'Iva e dell'Irap, quelle rese all'estero.

E' stato inoltre possibile quantificare le spese sostenute per la produzione del reddito e l'ammontare delle imposte già pagate all'estero, al fine di evitare una duplicazione di tassazione. Per effetto della definizione mediante accertamento con adesione, le sanzioni (irrogate nella misura massima) sono state ridotte a 4,18 milioni, pari ad un quarto del minimo come previsto dalla legge.

Per l'anno 2007 Rossi presenterà le dichiarazioni fiscali come contribuente italiano a tutti gli effetti.

Quello di Valentino Rossi è il maggior accertamento con adesione relativo a persone fisiche concluso dall'Agenzia delle Entrate. Relativamente agli anni dal 2001 al 2004 verserà la somma complessiva di 18,9 milioni di cui 13,71 di maggior imposta, 4,18 di sanzioni e 1,35 di interessi. Il pagamento avverrà in 12 rate trimestrali di 1,57 milioni di euro l'una, aumentate degli interessi di rateazione. La prima rata sarà pagata entro il 19 febbraio. Per il 2000, anno che faceva parte dell'accertamento, l'Ufficio ha proceduto ad annullamento della pretesa per effetto delle norme sul condono che di fatto hanno precluso la possibilità accertatrice. Nel dettaglio la maggiore imposta definita in adesione relativa al 2001 ammonta a 1 milione, quella del 2002 a 4,59 milioni, del 2003 a 4,52 e del 2004 a 8,7 milioni.

Pesaro, 12 febbraio 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

DICHIARAZIONE di MASSIMO ROMANO
Direttore dell’Agenzia delle Entrate

**I Vip che hanno portato la residenza all’estero
per motivi fiscali seguano l’esempio di Valentino Rossi**

“La positiva conclusione dell’accertamento con adesione chiesto da Valentino Rossi rappresenta anzitutto un importante riconoscimento del lavoro svolto dai funzionari dell’Agenzia a tutti i livelli. La scelta del campione di motociclismo di accettare lealmente il confronto tecnico permette oggi di verificare come l’unico obiettivo dell’Agenzia è quello di applicare con scrupolo le leggi e garantire che tutti i cittadini, in base alle loro possibilità, concorrano alle finanze pubbliche. L’auspicio è che Valentino Rossi, che ha scelto di affermare in concreto la sua volontà di rispettare le regole fiscali, possa rappresentare uno stimolo e un esempio per i tanti personaggi noti e meno noti che, spesso fuorviati da cattivi consiglieri, hanno portato la residenza fuori dal nostro Paese per motivi fiscali. L’Agenzia continuerà con il massimo impegno a contrastare i fenomeni di evasione e di elusione. L’impegno, la professionalità e la tenacia dei nostri funzionari, di cui l’ufficio di Pesaro è un esempio importante tra i tanti, consentiranno di ridurre sempre più gli spazi per quanti pensano di sottrarsi ai doveri di contribuzione”.

Pesaro, 12 febbraio 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

DICHIARAZIONE DI VALENTINO ROSSI

L'accordo con l'Agenzia mi permetterà di affrontare con tranquillità il campionato mondiale

“Sono molto contento di come si è risolta questa difficile vicenda perché penso che sarò più sereno e di conseguenza più concentrato sul mio lavoro. Per una serie di ragioni avevo già deciso di tornare a vivere in Italia. Londra è una città molto interessante ma passare più tempo con la mia famiglia e i miei amici stava diventando un bisogno sempre più grande visto che i miei impegni in giro per il mondo mi fanno stare fuori per più di metà anno. Non potevo tornare ed avere problemi con il fisco italiano. Non potevo neanche permettermi un lungo ed estenuante contenzioso. Trovare l'accordo con l'Agenzia delle Entrate mi permetterà di arrivare preparato e tranquillo all'inizio di questo nuovo campionato del mondo”.

Pesaro, 12 febbraio 2008

Valentino Rossi e le sue tappe con il Fisco

2000 Il 15 marzo Rossi porta la residenza a Londra e si iscrive nel registro dell'anagrafe italiano all'estero. Contestualmente chiude la partita Iva in Italia. Nello stesso anno la Direzione Centrale Accertamento avvia il monitoraggio sul luogo di residenza di Valentino Rossi.

2001 Nel marzo del 2001 la posizione di Rossi viene segnalata alla Direzione Regionale delle Marche, competente per l'espletamento delle indagini sul territorio.

2003 Nel novembre l'ufficio Cooperazione internazionale della direzione centrale Accertamento avvia le richieste di collaborazione amministrativa alle autorità fiscali estere. Le richieste e le risposte, che coinvolgono il Regno Unito, il Giappone, la Spagna e l'Irlanda, si sviluppano negli anni successivi fino a gennaio 2007. Gli elementi man mano acquisiti vengono analizzati dai funzionari della direzione regionale delle Marche e dell'ufficio di Pesaro.

2006 Negli ultimi mesi dell'anno i funzionari dell'ufficio di Pesaro intensificano le indagini per acquisire nel territorio italiano ulteriori elementi utili a dimostrare la presenza in Italia del centro degli interessi e degli affari.

2007 Il 3 agosto i funzionari dell'ufficio di Pesaro consegnano a Valentino Rossi a Tavullia gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2000-2004.

2007 L'8 agosto la notizia viene diffusa dai media nazionali e internazionali.

2007 Il 13 settembre su mandato della Procura della Repubblica di Pesaro, l'Agenzia delle Entrate esegue un'ispezione in una casa di Tavullia, considerata come domicilio effettivo del motociclista.

2007 I primi giorni del mese di novembre Rossi dà mandato ai propri consulenti di esplorare un tentativo di adesione.

2007 Il 13 novembre viene diffusa la nota dei consulenti del motociclista, Tasini e Mainardi, che annuncia la presentazione delle istanze di accertamento con adesione all'ufficio di Pesaro dell'Agenzia.

2007 Il contraddittorio tra i professionisti che difendono Valentino Rossi e i funzionari dell'Agenzia va avanti per i mesi di dicembre e gennaio.

2008 Il 12 febbraio incontro conclusivo e conferenza stampa finale. Viene annunciato l'accordo per gli anni 2001-2006. Per il 2007 Valentino Rossi presenterà regolare dichiarazione dei redditi in Italia.

Pesaro, 12 febbraio 2008

Come funziona l'Accertamento con adesione

L'accertamento con adesione tecnicamente è classificato fra gli strumenti "deflativi del contenzioso". E' stato riordinato nel 1997 con l'obiettivo di perseguire una maggiore efficacia dell'accertamento tributario, anche mediante l'istituzionalizzazione del contraddittorio tra contribuente e fisco.

E' previsto che l'Amministrazione valuti con attenzione e obiettività le argomentazioni fornite dal contribuente, affinché si possa definire correttamente la giusta pretesa tributaria tenendo conto degli elementi in possesso dell'ufficio e di quelli eventualmente forniti dal contribuente. Si tratta in definitiva di un procedimento complesso, all'interno di regole e procedure precise a cui l'ufficio deve attenersi.

Chi può "aderire"

Tutti i contribuenti sono ammessi alla "definizione" delle maggiori imposte accertate dall'Erario. Persone fisiche, società di persone o di capitali, associazioni professionali, enti, sostituti d'imposta. A nessuno è preclusa la possibilità di accedere alla procedura. Non sono previste, in via di principio, cause di inammissibilità o di esclusione.

Per quali tributi

Il nuovo accertamento con adesione, in vigore dal 1° agosto 1997, è esteso a tutte le categorie reddituali. L'ambito applicativo del vecchio "accertamento con adesione per gli anni pregressi" era limitato ai soli redditi d'impresa e di lavoro autonomo derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

In generale, sono definibili gli accertamenti relativi a tutte le principali imposte, sia dirette che indirette, vale a dire, Irpef, Irpeg/Ires, Irap, Iva, Imposta sulle successioni e sulle donazioni, Imposta di registro, Imposta ipotecaria e catastale, Invim ordinaria e decennale, Imposta sostitutiva dell'Invim, Imposte sostitutive sulla rivalutazione dei beni delle imprese, Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione, Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito, Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, Imposta provinciale sull'immatricolazione di nuovi veicoli.

Se l'ente locale ha recepito la normativa con apposito regolamento, sono definibili anche i tributi locali.

Gli effetti

Il principale effetto dell'adesione è rappresentato dalla riduzione delle sanzioni a un quarto del minimo previsto dalla legge.

L'agevolazione non si estende, però, agli esiti della liquidazione e del controllo formale delle dichiarazioni, attività in relazione alle quali si rendono dovuti imposta, interessi e sanzioni, senza riduzione a un quarto delle stesse.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

La procedura esplica effetti anche sulle sanzioni di tipo penale. Infatti, la definizione dell'accordo, con l'estinzione del debito tributario, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, costituisce una circostanza attenuante, da cui deriva un abbattimento fino alla metà delle sanzioni penali previste e la non applicazione delle sanzioni accessorie.

L'accertamento definito con adesione non è soggetto a impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio, salvo alcune eccezioni.

Il procedimento

La procedura di accertamento con adesione può essere avviata sia dall'ufficio che dal contribuente.

Iniziativa dell'ufficio

L'ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate notifica al contribuente un invito a comparire, specificando giorno e luogo del contraddittorio e i periodi d'imposta interessati dal procedimento. Gli stessi uffici precisano nell'invito - sinteticamente - gli elementi che ritengono rilevanti ai fini dell'accertamento, al fine di mettere in condizione il contribuente di sostenere il contraddittorio con piena cognizione dei fatti che saranno posti a base dell'accertamento e controdedurre con maggiore efficacia alle argomentazioni del Fisco, anche attraverso l'esibizione di elementi e prove che rendano possibile un diverso giudizio dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente destinatario dell'invito non è obbligato a presentarsi presso l'ufficio. Qualora, però, l'ufficio dovesse poi procedere a notificargli un avviso di accertamento, gli sarà preclusa la possibilità di richiedere e instaurare, su sua iniziativa, il procedimento di adesione.

Iniziativa del contribuente

L'istanza può essere avanzata a seguito di notifica di avviso di accertamento.

L'istanza, redatta in carta libera e contenente il riferimento all'atto contro il quale è proposta e l'indicazione del recapito, anche telefonico e/o telematico, deve essere consegnata o spedita all'ufficio che ha emesso l'atto impositivo, prima della scadenza dei termini per l'impugnazione in Commissione tributaria dello stesso.

Entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, l'ufficio formula al contribuente, anche telefonicamente, l'invito a comparire.

La presentazione dell'istanza di adesione sospende per 90 giorni i termini di impugnazione dell'atto e a tale periodo si aggiunge la sospensione feriale (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno).

Perfezionamento dell'accordo

Raggiunto eventualmente l'accordo, si procede alla redazione, in duplice copia, di un atto contenente gli elementi e le motivazioni dell'adesione, imposte, sanzioni, interessi e altre eventuali somme dovute a seguito della definizione. La procedura si perfeziona soltanto con il pagamento delle somme risultanti dall'accordo (intero importo o prima rata).

Il versamento, da parte del contribuente, deve avvenire entro i venti giorni successivi alla data di redazione dell'atto.

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)

Gli importi dovuti in forza dell'adesione sono rateizzabili, previo rilascio di idonea garanzia (fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria ovvero rilasciata dai consorzi di garanzia collettiva dei fidi), nel numero massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero di dodici rate in caso di pagamenti di somme, comprensive di imposte, interessi e sanzioni, superiori a 51.645,70 euro.

In caso di pagamento rateale, il contribuente deve versare, entro venti giorni dalla data di redazione dell'atto di adesione, solo l'importo della prima rata; l'importo delle rate successive, maggiorato degli interessi legali, sarà versato con cadenza trimestrale.

Nei dieci giorni successivi al versamento, il contribuente deve far pervenire all'ufficio copia del relativo attestato ovvero, in caso di pagamento rateale, copia dell'attestato di versamento della prima rata e la documentazione, in originale, attinente la garanzia.

Pesaro, 12 febbraio 2008

UFFICIO STAMPA

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d – 00145 ROMA
Tel. 06 50545093 – Fax 06 50762485
E-mail: ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it

INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI

www.agenziaentrate.gov.it
CALL CENTER 848.800.444
(tariffa urbana a tempo)